



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 71 DEL 11.06.2015

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto che nel giorno 14 giugno l'Associazione di Promozione Sociale "Stefano Medaglia 78" ha organizzato la IV edizione del "MOTOINCONTRO PER STEFANO" di cui alla richiesta prot. 8859 del 20.05.2015;
- Preso atto dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale;
- Considerato che è prevista la partecipazione di numerosi motocicli che potrebbero rendere meno fluida la circolazione in via Monte Cocuzzo;
- Considerato altresì che la strada interessata è una traversa interna che ha numerose alternative per la circolazione veicolare;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D.lgs n.285/92;
- Visto: la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto: Il Vigente Codice della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;
- Vista: la normativa vigente;

ORDINA

Domenica 14 giugno 2015:

- Via Monte Cocuzzo da via Stromboli a via Dogana sarà interdetta alla circolazione veicolare dalle ore 17:00 alle ore 22:00 per consentire lo svolgimento della manifestazione in premessa;

ORDINA ALTRESÌ

L'area è affidata alla Associazione di Promozione Sociale "Stefano Medaglia 78" nella persona di Medaglia Giovanni in qualità di Presidente.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.AMANTEA.CS.IT ;
3. SARÀ NOTIFICATA A MEDAGLIA GIOVANNI;
4. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - a) alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - b) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - c) all'interessato.

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Pubblicazione all'Albo Pretorio	
N° Reg.	<u>395</u>
Dal	<u>11.06.2015</u>
Al	<u>26.06.2015</u>



Il Comandante
Cap. E. Caruso